

Società pubbliche partecipate, piani anticorruzione e modello 231

Cons. Giuseppe Renato Croce

Le società in mano pubblica

Oggi, con il termine "società in mano pubblica", ci si riferisce a molteplici figure tra loro differenti. differenziando tra: "attività amministrativa in forma privata" e "attività di impresa degli enti pubblici" .

Siamo di fronte una nuova categoria sistematica di società speciali per le quali, ferma restando la natura di soggetto di diritto privato, rilevano segmenti di disciplina speciale a tutela delle interessenze pubbliche. Accanto, infatti, alle società "miste", connotate dalla partecipazione sociale, totalitaria o meno, di un ente pubblico, si sono consolidate ulteriori fattispecie, quali le società "strumentali" e le società « in house »

Il sempre più intenso intrecciarsi del diritto privato e pubblico ha indotto ad abbandonare approcci interpretativi "tipologici", fondati, cioè, sulla rigida ripartizione tra soggetti di diritto pubblico e privato in favore di un approccio "funzionale".

La conseguenza è quella che si è costretti ad individuare, di volta in volta, il regime applicabile a tali categorie speciali di soggetti, addivenendosi ad una convivenza di discipline tipiche del diritto privato con discipline tipiche del diritto pubblico.

Ricordiamo brevemente:

1. **"attività amministrativa in forma privata"** si intende sottolineare la prevalenza degli interessi pubblici e la valenza "strumentale", rispetto agli stessi, delle società costituite dagli enti pubblici. Peculiare caratteristica, questa, che, pur non incidendo sul "tipo" e sulla relativa natura giuridica che **rimane di diritto privato**, incide, invece, sul regime giuridico, rendendo necessari innesti di segmenti di disciplina di carattere speciale, propri degli enti pubblici e deroganti lo statuto civilistico (**società di diritto speciale**)

2. **"attività di impresa degli enti pubblici"** si fa riferimento ai casi in cui la p.a. si avvale di soggetti di diritto privato, da considerare quali soggetti di mercato posti sullo stesso piano delle imprese concorrenti, nell'ambito dei quali l'interesse pubblico viene declassato a **irrilevante motivo della partecipazione sociale**(Corte Cost. 326/08 e 148/09).

E' ineluttabile, quindi, che si sia costretti ad individuare, di volta in volta, il regime applicabile a tali categorie speciali di soggetti, essendovi una convivenza di discipline tipiche del diritto privato con discipline tipiche del diritto pubblico.

Bisogna riconoscere che a queste società non è applicabile soltanto il DIRITTO CIVILE bensì una molteplicità di diritti. In definitiva la varietà ed eterogeneità degli incroci tra il diritto privato e pubblico, ha indotto ad abbandonare la questione relativa alla natura del soggetto di diritto in esame, se privata o pubblica. Si tende, viceversa, ad individuare, nel concreto, il *DIRITTO COMUNE* e cioè i segmenti di disciplina applicabile, nell'ambito della *molteplicità dei codici*, sulla base di un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Questa attività di individuazione chi la compie? LA MAGISTRATURA

CONSEGUENZA: non si vuole raggiungere il vero ed importante obiettivo che deve essere quello di ridurre il ruolo di supplenza della magistratura, restituendo alla politica e all'amministrazione le proprie funzioni.

La carenza di chiare definizioni normative a fronte di un disomogeneo, risalente, incoerente ipertrofico quadro normativo di riferimento, frutto di logiche e politiche altalenanti, se non contraddittorie, ha originato, inoltre situazioni di alquanto ambiguità critica

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti

27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma

Prima di iniziare le riflessioni che si focalizzeranno su due specifiche sfere d'analisi:

- 1. l'impatto dell'azione organizzativa anti-reato delle partecipate pubbliche in ossequio alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001;**
- 2. l'adeguamento del Modello Organizzativo ex D.Lvo 231/2001 alla normativa Anticorruzione nella PA di cui alla l. 190/2012 è opportuno fare alcune premesse.**

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha depositato dinanzi al Parlamento la Relazione (15/2014) dal titolo «*Gli Organismi partecipati dagli enti territoriali*» riguardante le verifiche sui risultati di bilancio delle società pubbliche titolari di partecipazioni al capitale di società relativamente all'anno 2012. La Relazione censisce 7.472 organismi, di cui circa 6.645 enti societari aventi principalmente forma di Srl e di Spa e un costo annuo complessivo di circa 26 miliardi di euro e dopo avere rilevato la proliferazione delle partecipate indirette o di quelle eroganti servizi strumentali, (66%) e non invece Servizi Pubblici Locali (33,8%) sintetizza i principali fattori disfunzionali, causa dei gravi problemi del comparto : l'esistenza di numerose «scatole vuote; il fenomeno delle «micro-partecipate»; la sopravvivenza di partecipate con bilanci costantemente «in rosso» in spregio ai vincoli di cui al d.l. 78/2010 e del comma 555, art. 1 della Legge di Stabilità 2014; numerosità degli organismi vigenti e frequenti ed ingiustificate duplicazioni e sovrapposizioni; scadente qualità dei servizi erogati; onerosità per la finanza pubblica'; improduttività; opacità contabile; bilanci in perdita e forte indebitamento specie nei confronti dell'ente-socio. Queste deduzioni della Corte sono ribadite dal Rapporto del Centro Studi Confindustria (8 marzo 2014, numero 14-7) su spesa pubblica e partecipate laddove si afferma che l'utilizzo delle partecipate è divenuto una fonte di abuso sempre più diffusa, che sfrutta posizioni dominanti sul mercato e consente di eludere i vincoli di finanza pubblica, reclutamento del personale e acquisto di beni e servizi . Ulteriore conferma il documento (7 agosto 2014) redatto dal Commissario straordinario per la revisione della spesa, Cottarelli, dal titolo: «*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*».

PRIMA RIFLESSIONE

l'impatto dell'azione organizzativa anti-reato delle partecipate pubbliche in ossequio alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 e la constatazione della inesistenza di uno standard normativo di Modello Organizzativo ex D.Lvo 231/2001 specifico per le *società partecipate pubbliche*

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti

27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (ci si riferisce alle storiche sentenze n. 28699/2010, n. 234/2011 e la ordinanza n. 14126/2010) ha posto fine ad un decennio di dubbi interpretativi, affermando il principio dell'applicazione alle società parteci-pate pubbliche del MODELLO ORGANIZZATIVO ex d.lgs. n. 231/2001, in quanto IMPRESE PRIVATISTICHE esercenti attività imprenditoriale in base al diritto comune, sebbene preordina-ta all'erogazione di servizi di rilevanza o interesse pubblico. Questa interpretazione giurisprudenziale non ha risolto, però, le problematiche sul tipo di Modello Organizzativo che deve essere adottato da queste società speciali. La stessa Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione che si compia una riflessione sugli aspetti di un fenomeno esteso che incide profondamente sulla finanza pubblica e che, quindi, non deve essere trascurato il fatto che il modello organizzativo civilistico è adoperato per la realizzazione di attività e per il perseguimento di finalità "proprie" dell'Amministrazione Pubblica, che partecipa finanziariamente la Società o addirittura la costituisce per il raggiungimento di interessi pubblici. La natura privatistica che si riconosce alla società partecipata pubblica non ha rimosso l'ambiguità di essere, da una parte ENTE con configurazione di società di capitali *iure privatorum*, dall'altro ENTE con *governance* gestita da un invadente socio pubblico, *governance* ancorata alle direttive, prescrizioni, controlli aggiuntivi propriamente pubblicistici con personale e collaboratori assoggettati a contratto di lavoro con alcuni caratteri pubblicistici.

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti

27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma

La presenza del socio pubblico crea situazioni paradossali quale quella che anche se la società partecipata sia eterodiretta- *ex art. 2497 c.c.* - l'eventuale realizzazione da parte della partecipata di un reato-presupposto che sia causalmente riferibile *all'input* gestionale o strategico dell'ente-socio pubblico, non produrrà, a nessun titolo, responsabilità per l'illecito da reato, stante l'esclusione sancita dall'art. 1, comma 3, D.Lvo 231/2001 s.m.i..

Da qui la stura a fenomeni e degenerazioni quali «*l'affollamento organico*», *l'over monitoring*, l'applicazione estensiva e talora indebita di strumenti organizzativi e gestionali consoni ad un ente propriamente pubblico, *l'overload* regolamentare. Elementi che generano anomalie e asimmetrie e incidono sull'elaborazione e l'operatività del Modello di organizzazione e controllo. Bisogna, quindi, risolvere le problematiche di coordinamento dei coesistenti caratteri privatistici e pubblicistici; della cd soggezione a “Direzione e coordinamento” esterni; della coesistenza del Codice Etico colle peculiarità contenutistiche dei Protocolli comportamentali *ex* Legge 165/2001; delle Matrici di Mappatura dei rischi-reato da utilizzare (con esame delle fattispecie di reato di specifica potenzialità commissiva); del sistema disciplinare interno da adottare in riferimento ad alcuni caratteri pubblicistici che ha il rapporto di lavoro; della ridefinizione dell' Organismo di vigilanza; della eventuale responsabilità dei membri dell'OiV e degli amministratori, anche per danno erariale.

**Business
of
Business
is
Business**

Business e mission aziendale

Ogni impresa ha quella che si chiama **mission aziendale**.

Per rappresentare all'esterno la ***mission*** nell'epoca in cui viviamo e all'esito delle sensibilità acquisite dal contesto sociale e secondo il giudice, l'imprenditore non può fare a meno di avvalersi di questi strumenti:

1) **il Modello Organizzativo**

2) **il Codice Etico**

3) **il Bilancio sociale**

RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILITÀ DA ORGANIZZAZIONE

1. Responsabilità da programmazione e pianificazione:

2. Responsabilità di gestione:

3. La responsabilità di controllo e vigilanza:

Rischio e pericolo

il **pericolo**: un evento dannoso futuro ed incerto il cui verificarsi, sulla base dell'esperienza acquisita, può ritenersi ragionevolmente probabile;

il **rischio** :rappresenta invece un evento dannoso futuro ed incerto di cui non sia possibile, allo stato attuale delle conoscenze, valutare in maniera sufficientemente sicura le probabilità o le modalità di avveramento.

In sostanza: il **pericolo** è correlato ad una sfera di certezza
il **rischio** è correlato ad una sfera di incertezza

Per "**RISCHIO**" in una società partecipata pubblica si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente,

IL RISCHIO COSIDDETTO RESIDUALE O ACCETTABILE.

**E' impossibile eliminare totalmente la possibilità di
verificazione di un reato.**

L'ENTE ha la necessità di individuare una «*soglia di tolleranza*»

**È evidente che il rischio è accettabile per un Ente quando la
persona fisica possa commettere reato soltanto e unicamente
eludendo con modalità fraudolente le disposizioni del modello
organizzativo.**

il sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi impone all'imprenditore di affrontare costantemente le problematiche che riguardano:

1. il c.d. «rischio tollerabile o accettabile»

2. l'idoneità del sistema organizzativo

SECONDA RIFLESSIONE

**l'adeguamento del Modello Organizzativo ex D.Lvo
231/2001 alla normativa Anticorruzione di cui alla
Legge n°.190/2012**

ovvero

**i Criteri di redazione del P.T.P.C. e integrazione al M.O.
231/2001**

L'allarme della Corte dei conti *(fatto proprio dal PNA: 2.2. Contesto di riferimento)*

La Corte di conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario in corso, ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da «FENOMENO BUROCRATICO /PULVISCOLARE», « FENOMENO-POLITICO-AMMINISTRATIVO-SISTEMICO»

A dimostrazione di quanto affermato rilevano, ad esempio, le percentuali di ricorso alle procedure senza gara che nel nostro Paese si attestano al 14% a fronte di una media europea pari al 6% oppure che deve essere imputato al nostro Paese il 50% circa del costo della corruzione nell'intera Unione, ricordando, altresì, che la corruzione comporta un prezzo per l'economia di circa 120 miliardi di euro, pari all'1% di PIL dell'Unione Europea, di cui, quindi, 60 miliardi circa sono a noi riconducibili.

La *CORRUZIONE SISTEMICA*, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro l'economia della Nazione.

Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che "*La risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica."*

Da qui, l'importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione.

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti **27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma**

In effetti la Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto rilevanti novità al Codice Penale, al Codice Civile, nonché in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

In particolare la modifica dell'art. 2635 c.c. e della rubrica dello stesso (Corruzione tra privati), la modifica della rubrica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), l'inserimento dell'art. 25 ter co. 1 lett. s-bis) nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 (reati societari). Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) in attuazione della L. 190/2012 si propone i seguenti obiettivi principali:

- 1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- 2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- 3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;**

Tali obiettivi hanno come soggetti attuatori sia le pubbliche amministrazioni che gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Il P.N.A. per evitare inutili sovrapposizioni, fornisce, una possibile soluzione operativa alle *società a partecipazione pubblica* che dispongono di un Modello organizzativo 231: integrare la parte speciale del Modello dedicata ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, estendendone il campo di applicazione alle fattispecie di cui alla legge Anticorruzione, e denominandola *Piano di prevenzione della corruzione*.

Tale soluzione è in contrasto con gli elementi di differenziazione esistenti tra la disciplina di cui alla legge Anti-corruzione e quella di cui al d.lgs. 231/2001, pertanto, l'opzione più corretta è quella di mantenere distinti i due documenti. La stessa distinzione, anche a seguito delle modifiche recate al D.lgs 33/2013 dalla legge 114/2014, rileva pure ai fini dell'applicazione della normativa sulla "*trasparenza*".

Ma esaminiamo meglio i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e i Modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. 231/2001 , verificiamo che si propongono ambedue di prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e protocolli di controllo, la commissione di illeciti ma con sensibilissime differenziazioni

1. Il P.T.P.C. mira a prevenire la commissione di illeciti di natura non solo penale, ma anche erariale e disciplinare ai sensi della legge Anticorruzione, avendo quale organo giudicante la Corte dei Conti. Inoltre gli illeciti si basano su atti di corruzione secondo un'accezione ampia. « il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». Il P.N.A. chiarisce ulteriormente che « le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo».

2. Il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 opera in chiave penal preventiva con uno spettro di riferimento dei reati-presupposto del regime di responsabilità amministrativa decisamente più ampio e differenziato rispetto al P.T.P.C., con organo giudicante costituito dal giudice penale. D'altra parte il concetto di corruzione è più limitato e relativo agli atti di corruzione attiva, aventi rilevanza penale, così come più circoscritto è il numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione, che rilevano ai fini del d.lgs. 231/2001.

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti **27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma**

Concludendo sul punto: la metodologia e la finalità appaiono simili e sovrapponibili nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e nei Modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. 231/2001 in quanto entrambi rappresentano un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di realizzazione. Ma le similitudini sono più apparenti che reali, in quanto una analisi più compiuta fa sbalzare i seguenti aspetti:

- 1. l'assenza dell'interesse / vantaggio nei piani anticorruzione che dunque hanno portata più ampia;**
- 2. il soggetto responsabile nel d.lgs. 231/2001 è la società, nei P.T.P.C. è il soggetto persona fisica designato come responsabile della prevenzione della corruzione;**
- 3. il titolo della responsabilità nel d.lgs. 231/2001 è costituito dal dolo, nella l. 190/2012 dalla colpa;**
- 4. la natura dell'illecito si può considerare a tutti gli effetti penale nel d.lgs. 231/2001 (con organo giudicante costituito dal giudice penale), erariale e disciplinare nella l. 190/2012 (l'organo giudicante è la corte dei conti).**
- 5. l'obbligatorietà o meno dei due documenti; infatti, se da un lato la legge Anticorruzione impone l'adozione del P.T.P.C. (art. 1, commi 5 e 8), dall'altro nell'impianto normativo del d.lgs. 231/2001 non vi è alcuna norma che renda obbligatoria l'adozione del Modello organizzativo. Anche se, come abbiamo visto, la normazione secondaria ha reso obbligatoria, di fatto, l'adozione del Modello.**

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti

27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma

Il contenuto minimo del documento che deve integrare il Modello 231 è illustrato nell'Allegato 1 paragrafo B2 del P.N.A. che così riporta:

1. individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
2. previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
3. previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
4. individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
6. regolazione di procedure per l'aggiornamento;
7. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
8. regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sul modello da parte dell'amministrazione vigilante;
9. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

Le aree a maggior rischio sono illustrate nell'Allegato 2 del P.N.A. e riguardano l'acquisizione e progressione del personale, l'affidamento di lavori, servizi e forniture, i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari "con" e "privi" di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

CONCLUSIONI DEFINITIVE

Le società a partecipazione pubblica sono destinatarie di normative e di obblighi, che presentano profili di sovrapposizione ed intersezione, tali da aumentarne il livello di complessità, con l'obbligo di individuare adeguate soluzioni operative.

Secondo il PNA, la cd. Parte Speciale del Modello 231 relativa ai reati contro la PA può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata. Anzi, questa Parte Speciale potrebbe chiamarsi «*Piano di prevenzione della corruzione*». Il legislatore ha voluto mantenere intatta la peculiare natura e funzione del Modello 231/2001, inserendo nella Parte Speciale del Modello relativa ai reati contro la PA esclusivamente i reati-presupposto tassativamente indicati dalla legge e, avuto riguardo alla prevenzione della corruzione, i delitti di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001. Ha voluto un documento autonomo, il PTPC, in cui sono individuati i delitti previsti dalla L. 190/2012, giungendo così a una distinzione formale tra PTPC e Modello, prevedendo tuttavia importanti e frequenti momenti di raccordo con specifico riferimento alla definizione di idonei flussi informativi tra RPC e OdV. In alcune occasioni infatti l'OdV potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni non strettamente attinenti al reato di corruzione, ma alla *mala gestio* dell'ufficio, di potenziale interesse del RPC.

Si rende necessario effettuare un preventivo parallelismo tra l'impianto normativo a presidio del P.T.P.C. e le disposizioni regolatrici del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, allo scopo di rinvenirne punti di contatto e differenziazioni, utili ai fini dell'identificazione di soluzioni metodologiche integrative.

Il P.N.A. fornisce, peraltro, una possibile soluzione operativa alle società a partecipazione pubblica che dispongono di un Modello organizzativo 231: integrare la parte speciale del Modello dedicata ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, estendendone il campo di applicazione alle fattispecie di cui alla legge Anticorruzione, e denominandola Piano di prevenzione della corruzione, mantenendo distinti i due documenti.

Il P.T.P.C. diventa così un allegato al Modello organizzativo.

ULTIMISSIMA RIFLESSIONE!!

Restrizione della giurisdizione contabile e ipertrofia della giurisdizione ordinaria

In riferimento alle società partecipate dagli enti pubblici, la Corte dei Conti depreca che « in alcuni casi sono strutturate in scatole cinesi » mettendo a rischio l'equilibrio finanziario dell'ente « fino a provocarne il dissesto ». Il Presidente della Corte dei Conti, recentissimamente ha lamentato che sui bilanci di queste aziende i magistrati contabili hanno « le armi spuntate » in quanto le società figurano come enti di diritto privato, « benché i soldi siano pubblici ». Ha aggiunto che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n°22609/14) hanno affermato che la Corte dei Conti non ha legittimazione a indagare sulle partecipate di diritto privato in cui si sia depauperato il patrimonio sociale per effetto di una condotta illecita posta in essere dai relativi amministratori o dipendenti.

Correttamente le Sezioni Unite hanno chiarito i confini tra la giurisdizione della magistratura ordinaria e di quella contabile, con riguardo alla tipologia e all'ambito operativo delle società in mano pubblica, affermando che nella sussistenza dell'alterità giuridica e patrimoniale tra la società di capitali (anche) a totale partecipazione pubblica e il socio pubblico, deve escludersi la natura erariale del danno cagionato dagli amministratori della società di capitali al patrimonio societario, con la conseguente carenza di giurisdizione della Corte dei conti in materia. Ma altrettanto giustamente va ridefinito il riparto di giurisdizione, fra giudice contabile e ordinario per quanto riguarda le società partecipate da capitale pubblico, dello stato o degli enti territoriali per la dell'incidenza che hanno sulla finanza pubblica.

Il contrasto a sprechi e illeciti nonchè ad episodi di criminalità economica non è efficace senza il recupero delle risorse sperperate che soltanto la Corte dei Conti è in grado di effettuare con efficacia

“Altissime sono le attribuzioni che la legge a voi confida. La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un paese voi siete creati tutori”.

(dal discorso di Quintino Sella ai magistrati in occasione dell'insediamento della Corte dei Conti il 1 ottobre 1862)

VII Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
27 febbraio 2015 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma

